

REGOLAMENTO (CEE) N. 841/73 DELLA COMMISSIONE

del 29 marzo 1973

che fissa i prelievi all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 187/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6, e l'articolo 12, paragrafo 7,

visto il parere del Comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di vitelli e di bovini adulti nonché di carni bovine diverse da quelle congelate sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 321/73⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi un tasso di conversione basato sul corso effettivo o sul tasso centrale relativo a valute ammesse a fluttuazione o divergente dalla parità ufficiale di tali valute e, per quanto riguarda il dollaro degli Stati Uniti d'America, un tasso di con-

versione basato sul cambiamento di parità di tale moneta annunciato in data 13 febbraio 1973 ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 321/73 ai dati ed alle quotazioni di cui la Commissione ha avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui agli articoli 10 e 12 del regolamento (CEE) n. 805/68 sono fissati secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

I prodotti delle voci 02.01 A II a) 1 aa) e 02.01 A II a) 1 bb) sono quelli corrispondenti alle definizioni contenute negli articoli 1 bis e 2 del regolamento (CEE) n. 1025/68⁽⁴⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1973.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1973, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 36 dell'8. 2. 1973, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 174 del 23. 7. 1968, pag. 9.

ALLEGATO

Prelievi applicabili dal 2 aprile 1973 all'importazione in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾

[illegible]

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Importo in u.c./100 kg
		Peso netto
02.01 (seguito)	33. quarti posteriori : aaa) aventi un peso pari o superiore a 45 kg e inferiore o pari a 68 kg — essendo questo peso pari o superiore a 38 kg e inferiore o pari a 61 kg quando si tratta del taglio detto « pistola » — che presentano un moderato grado di ossificazione delle cartilagini (in particolare di quelle delle apofisi vertebrali), la cui carne è di colore rosa chiaro e il grasso, di struttura estremamente fine, è di colore da bianco a giallo chiaro (c) bbb) altri cc) altre presentazioni di carni di vitello e di bovini adulti : 11. pezzi non disossati 22. pezzi disossati	0 0 0 0
02.06	Carni e frattaglie commestibili di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate : C. altre : I. della specie bovina domestica : a) carni : 1. non disossate 2. disossate	0 0

(¹) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 521/70, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari dei SAMA e dei PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(a) Sono ammessi (e) in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti nonché alle condizioni speciali attualmente applicabili alle vacche importate nel quadro dell'accordo bilaterale per il bestiame di fabbricazione concluso tra le Comunità europee e l'Austria.

(b) Il prelievo applicabile a questi prodotti, importati alle condizioni previste dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, e dalle disposizioni prese in applicazione, è rimborsato oppure non è riscosso in conformità di queste disposizioni.

(c) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione del certificato di cui al paragrafo 2, lettera c), del protocollo n. 1 allegato all'accordo commerciale fra la CEE e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.